



D.D.N. 193/CONT/2021

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 540,00 (IVA esclusa). CIG ZB53192CE1

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. [...]»;

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul ME.PA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

VISTA la circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è contenuto l’invito “ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”;

VISTA la richiesta del 20/04/2021, a firma della Prof.ssa P. Vitaglione, di procedere all’affidamento della fornitura di “materiale di consumo per laboratorio”. Nello specifico si tratta di n. 2 kit di



D.D.N. 193/CONT/2021

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

**DATO ATTO
VERIFICATO
TENUTO CONTO**

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

**TENUTO CONTO
TENUTO CONTO**

TENUTO CONTO

VISTO

“Soluble in methylene chloride (10 mg/ml), and N-Methyl pyrrolidinone (5 mg/ml)” da utilizzare nell’ambito delle attività di ricerca;

pertanto, della necessità di affidare la fornitura di cui si necessita avente caratteristiche tecniche idonee a soddisfare le specifiche esigenze per cui si procede, tenendo conto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico;

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il proseguimento delle attività di ricerca svolte nell’ambito della Convenzione BIOPEP (Rousselot);

che con D.D. n. 137 del 14/04/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”, è stata nominata quale RUP la Dott.ssa Annamaria Solimeno;

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

a cura del Responsabile del Procedimento, che la fornitura è presente sul ME.PA;

del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di procedere all’acquisizione in discorso mediante Ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha motivato il ricorso al Mepa come segue: “nell’ambito del Me.PA, sono stati individuati prodotti idonei a soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione”;

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi e cataloghi disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura rispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione risulta essere offerta dall’operatore BIONOVA TECNOLOGIES S.R.L. con sede in Roma, alla via Giovanni Guareschi nn. 47/51 CAP 00143, P.IVA 11372271004;

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 540,00 (IVA esclusa) rispondono ai fabbisogni dell’Amministrazione. Nello specifico, la scelta del contraente è stata effettuata tenendo conto che è l’unico operatore ad offrire la fornitura di cui si necessita, il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e il prodotto risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

del fatto che il suddetto operatore non costituisce l’affidatario uscente;

del fatto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in ordine all’affidatario: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

del fatto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Amministrazione non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di



D.D.N. 193/CONT/2021

CONSIDERATO

disponibilità della detta convenzione»;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA

l'autodichiarazione, presentata dall'operatore economico selezionato, all'atto dell'iscrizione e abilitazione sul MePA, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale lo stesso ha attestato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

ACCERTATA

la disponibilità di risorse finanziarie sulla Convenzione BIOPEP (Rousselot);

VISTA

la dichiarazione resa dal Direttore del Dipartimento Prof. Danilo Ercolini, dal Capo dell'Ufficio Dott.ssa Claudia Pone e dalla Unità di Personale che ha collaborato alla istruttoria della procedura Dott. Dario Mirabile, acquisita al protocollo con n. 43483 del 30/04/2021;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), della fornitura di "materiale di consumo per laboratorio" all'operatore economico BIONOVA TECHNOLOGIES S.R.L. P.IVA 11372271004, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 658,80, IVA inclusa (€ 540,00 + IVA pari a € 118,80) restando inteso che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine alla ricorrenza, in capo all'affidatario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA.04.40.05.01.01 della Convenzione BIOPEP (Rousselot);
- di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza pubblica.

Portici, 03/05/2021

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Danilo Ercolini